

Cosa prevale in caso di difformità tra dispositivo e motivazione

Autore: Di Tullio D'Elisiis Antonio

In: Giurisprudenza commentata

La decisione in esame è assai interessante nella parte in cui è chiarito cosa prevale in caso di difformità tra dispositivo e motivazione.

Indice:

- **Il fatto**
- **I motivi adottati nel ricorso per Cassazione**
- **Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione**
- **Conclusioni**
- **Volume consigliato**

La Corte di Appello di Perugia, in parziale riforma di una pronuncia emessa dal G.I.P. del Tribunale di Terni, riduceva la pena inflitta dal giudice di prime cure, per uno degli imputati, ad anni 3 di reclusione ed E. 840,00 di multa e, all'altro imputato, ad anni 4, mesi 8 di reclusione ed E. 1.400,00 di multa.

Vedasi sull'argomento: "Quando l'atto che estrinseca la volontà del giudice è solo il dispositivo"

I motivi adottati nel ricorso per Cassazione

Avverso il provvedimento summenzionato proponevano ricorso per Cassazione ambedue gli imputati, per mezzo dei loro difensori.

In particolare, uno di essi deduceva **inosservanza** od **erronea applicazione della legge penale** quanto alla valutazione del quadro probatorio che non poteva ritenersi fondare un'affermazione di responsabilità

oltre ogni ragionevole dubbio mentre l'altro adduceva la **violazione degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen.** e il **difetto di motivazione stante il contrasto tra il dispositivo letto in udienza** che riduceva la pena inflitta ad anni 4, mesi 8 di reclusione ed E. 1400,00 di multa e la **motivazione** della sentenza che invece conteneva una conferma della sanzione inflitta all'esito del giudizio di primo grado, rilevando al contempo come dovesse prevalere il dispositivo letto in udienza e che sulla riduzione della pena la sentenza era da ritenersi nulla per assoluto difetto di motivazione

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Quanto al **secondo ricorso**, esso era ritenuto **fondato** e, quindi, veniva accolto alla luce di quel principio di diritto secondo cui, **in caso di difformità tra dispositivo e motivazione, il primo prevale sulla seconda, in quanto il dispositivo costituisce l'atto con il quale il giudice estrinseca la volontà della legge nel caso concreto, mentre la motivazione ha una funzione esplicativa della decisione adottata** (Sez. 2, n. 15986 del 07/01/2016).

Il primo ricorso, invece, era stimato inammissibile perché reputato privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata, considerata dalla Corte di legittimità, ampia e logicamente corretta, tale impugnazione, ad avviso del Supremo Consesso, non indicava gli elementi che erano alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Conclusioni

La decisione in esame è assai interessante nella parte in cui è chiarito cosa prevale in caso di difformità tra dispositivo e motivazione.

Difatti, in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, si afferma che, in caso di difformità tra dispositivo e motivazione, il primo prevale sulla seconda, in quanto il dispositivo costituisce l'atto con il quale il giudice estrinseca la volontà della legge nel caso concreto, mentre la motivazione ha una funzione esplicativa della decisione adottata.

Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si verifichi una difformità di questo genere.

Il giudizio in ordine a statuito in siffatta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su cotale tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.

Volume consigliato

<https://www.diritto.it/cosa-prevale-in-caso-di-diffornita-tra-dispositivo-e-motivazione/>